DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI

Art. 18

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502

Nella produzione del pane e' vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i competenti provvedimenti del Ministro per la sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283. E' altresi' vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.

Versione in vigore dal 13 agosto 1967, non più in vigore dal 16 febbraio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Estremi	Legge 4 luglio 1967, n. 580
Titolo	III — Pane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-per-la-lavorazione-e-commercio-dei-cereali-degli-sfarinati/art-18-comma-abrogato-dal-d-p-r-30-novembre-1998-n-502/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it